



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsafferrovie.it

E-mail: sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

Prot. n° 268/S.G./Or.S.A.
Roma 31 ottobre 2012

Dott. Domenico Braccialarghe

Direttore Centrale Risorse Umane Ferrovie dello Stato Italiane

Dott. Stefano Savino

Responsabile Relazioni Industriali Ferrovie dello Stato Italiane

OGGETTO: fruizione permessi Art. 14 CCNL Confluenza F.S.I.

La normativa contrattuale citata in oggetto stabilisce la frazionabilità dei permessi fino ad un periodo non inferiore ad un ora (1h).

Giungono segnalazioni che il personale utilizzato in prestazioni lavorative giornaliere della durata complessiva di sette ore e trentasei minuti (7,36) intervallate da un periodo di pausa refezione (orario spezzato), nel caso di richiesta di un permesso di durata inferiore alla prestazione lavorativa del secondo periodo giornaliero, viene comandato ad osservare la pausa refezione senza la possibilità di fruizione del pasto aziendale.

Inteso che il diritto al pasto scaturisce dopo la sesta ora di prestazione è, quindi, illegittimo trattenere il lavoratore in pausa refezione se tale diritto non è scaturito.

E' auspicabile porre rimedi "gestionali" a tale anomalia, permettendo al lavoratore di proseguire la prestazione fino a completamento dell'orario di lavoro, tutto ciò in assenza dell'interruzione della pausa refezione.

Diversamente dovrà essere riconosciuto il diritto al pasto anche senza i requisiti normativi previsti.

Distinti saluti

Il Segretario Generale Or.S.A. Ferrovie
Alessandro Trevisan